



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 04/2010
Febbraio 2010*

Scadenzario Maggio 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spese
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contributi previdenziali
- Contratti e appalti
- Sostituto d'imposta

Bilancio di previsione

Pubblicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2010), il bilancio di previsione pur continuando ad essere pubblicato, in estratto, dalle sole province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, deve essere pubblicato, da tutti gli enti, sul proprio sito informatico. (*art. 6, legge 25 febbraio 1987, n. 67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90; art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.1. Con D.M. sono stabilite le modalità applicative.

1.2. L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (*art. 32, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

1.3. Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (*art. 32, c. 4*).

1.4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni del bilancio saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (*art. 32, c. 5*).

1.5. È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

Contabilità e regole di gestione

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (*direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000*).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

2.2. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. (*artt.1, 2 e 11*).

2.3. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;

c) trenta giorni dalla data dell' accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;

d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. (art.4).

2.4. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l' accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (artt.4, c.2, e 7).

2.5. L' inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l' automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (artt.3,4 e 5).

2.6. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

- 3,35% per il 2° semestre 2002;
- 2,85% per il 1° semestre 2003;
- 2,10% per il 2° semestre 2003;
- 2,02% per il 1° semestre 2004;
- 2,01% per il 2° semestre 2004;
- 2,09 per il 1° semestre 2005;
- 2,05 per il 2° semestre 2005;
- 2,25% per il 1° semestre 2006;
- 2,83% per il 2° semestre 2006;
- 3,58% per il 1° semestre 2007;
- 4,07% per il 2° semestre 2007;
- 4,20% per il 1° semestre 2008;
- 4,10% per il 2° semestre 2008;
- 2,50% per il 1° semestre 2009;
- 1% per il 2° semestre 2009;

- 1% per il 1° semestre 2010. (comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004, in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005, in G.U. n.174 del 28 luglio 2005 in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006, in G.U. n.158 del 10 luglio 2006, in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007, in G.U. n.175 del 30 luglio 2007, in G.U. n.35 dell'11 febbraio 2008, in G.U. n.169 del 21 luglio 2008, in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009, in G.U. n. 199 del 28 agosto 2009 e in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010).

2.7. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile. (art.4, c.3).

2.8. 'E possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5, purchè l' accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (art.5, c.1, e 7).

2.9. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme. (art.6).

2.10. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a).

2.11. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate. (*art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3*).

2.12. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

2.13. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

3. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2., entro il 31 dicembre 2009 devono essere state adottate, da ciascun ente locale, misure organizzative tali da assicurarne l'attuazione (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3.1. Il provvedimento con il quale sono stabilite le procedure cui gli uffici devono attecnersi per garantire la tempestività dei pagamenti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti, deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente.

3.2. Ciascun ente locale deve procedere all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio ed illustrarne i risultati in appositi rapporti annuali. (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 3 e 4*).

3.3. Il rapporto annuale deve essere allegato alla relazione dell'organo di revisione da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Dall'1 luglio 2009, per le medesime finalità di cui al punto precedente, i provvedimenti che comportano impegni di spesa devono essere adottati previo accertamento - da parte del responsabile del servizio che li adotta e che, nel caso di contratti, perfeziona l'obbligazione pecuniaria - che i pagamenti da porre in esecuzione siano compatibili con le disponibilità finanziarie dell'ente e con le regole di finanza pubblica, prima fra tutte la disciplina sul patto di stabilità interno (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102*).

4.1. La violazione del preventivo obbligo dell'accertamento teso ad evitare ritardi nei pagamenti, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

4.2. Qualora la tempestività dei pagamenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali, non si rendesse possibile a causa di impedimenti sopravvenuti non imputabili al responsabile del servizio, l'ente deve adottare ogni opportuna iniziativa, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare debenze.

Dati periodici della gestione di cassa

1. Dal 1° gennaio 2010, gli enti locali, in quanto soggetti al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), ed i rispettivi tesoriери non sono più tenuti alla trasmissione dei modelli sui flussi trimestrali di cassa di cui all'art.30 della legge 5 agosto 1978, n.468, e relativi decreti ministeriali di attuazione. (*art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; D.M. 23 dicembre 2009, in G.U. n. 33 del 10 febbraio 2010*).

1.1. La rilevazione prosegue con le consuete modalità per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2009.

Entrate

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti per l'anno 2010 sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003, all'art.1, c.63, della legge finanziaria 2005, all'art.1, c.153 e 154, della legge finanziaria 2006, all'art.1, c.696, della legge finanziaria 2007, all'art. 2, c. 2, della legge finanziaria 2008, e all'art.2 quater, c.2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (*art. 4, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*)

1.1. Il contributo ordinario è incrementato in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli enti locali sottodotati. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione provinciale 1% all'Irpef, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. (*art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. La compartecipazione 2010 è calcolata sul gettito netto dell'imposta riferito all'anno 2007. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

Trasferimenti statali- Fondo anziani

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 45 milioni di euro, fermo restando anche l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione residente, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 25%. (*art. 2, c. 23, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

1.1. Con DM interno, si provvede alla rideterminazione dei contributi spettanti ai singoli comuni aventi diritto.

1.2. L'assegnazione è operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. (*art. 1, c. 703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Trasferimenti statali- Fondo minori

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 81 milioni di euro, fermo restando anche l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente di età inferiore a 5 anni e popolazione residente complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 4,5%. (*art. 2, c. 23, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

1.1. Con DM interno, si provvede alla rideterminazione dei contributi spettanti ai singoli comuni aventi diritto.

1.2. L'assegnazione è operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale. (*art. 1, c. 703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Trasferimenti statali- Compensativo ICI rurale

1. Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale

delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (*art. 2, c. 39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

1.1. La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto in euro 609,4 milioni per l'anno 2007, in euro 783 milioni per l'anno 2008 e in euro 819,42 milioni dall'anno 2009, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

1.1.1. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il ministero dell'interno corrisponde a ciascun comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. (*art. 2, c. 2, D.L. 23 novembre 2009, n. 168, non convertito in legge e fatto salvo dall'art. 2, c. 251, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1.2. In applicazione della norma, è stato disposto il pagamento in acconto. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 novembre 2009*).

1.1.3. Ai fini dell'erogazione del conguaglio, i comuni devono trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza, al ministero dell'interno, apposita nuova certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009. (*art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1.4. Modalità e termini della certificazione saranno stabiliti con decreto del ministero economia e finanze.

1.2. Per l'anno 2010, il trasferimento statale sul fondo ordinario è ridotto di 179,42 milioni di euro, in relazione al presunto maggiore gettito Ici accertato a tutto l'anno 2009, di cui al precedente punto 1.1.3., rispetto a quello certificato nel 2007 e reso valido anche per il 2008. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

1.2.1. La differenza fra la riduzione 2010 e l'importo certificato relativo all'effettivo maggior gettito Ici 2009, può essere, comunque, prevista in bilancio quale trasferimento statale.

1.2.2. La riduzione del trasferimento statale 2010 sarà adeguata all'importo certificato dal singolo comune, a conclusione della procedura di acquisizione delle certificazioni da parte del ministero dell'interno.

Trasferimento statale – Compensativo ICI abitazione principale

1. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, è compensata da trasferimento statale. (*art. 1, c. 4, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).

1.1. Il fondo disponibile ripartito ai comuni per l'anno 2009 è di euro 2.604 milioni, a fronte di 3.360 milioni di euro attestati con la definitiva certificazione di cui al D.M. 1 aprile 2009 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007, venuto meno negli anni successivi.

1.2. A copertura della minore compensazione per l'anno 2008, il fondo è integrato di 156 milioni di euro (*art. 2, c. 127, lett. a, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.3. Per gli anni 2009 e successivi, il fondo è integrato annualmente di 760 milioni di euro (*art. 2, c. 127, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.4. Nel fondo viene, quindi, stabilizzata una compensazione pari a 3.364 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, sostanzialmente equivalente ai minori introiti certificati. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

Trasferimenti statali– Compensativo ICI fabbricati ctg. D

1. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. (*art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

1.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

1.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. (*art.64, c.2*).

1.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

1.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto. (*in G.U. n.214 del 12 settembre 2002*).

1.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

1.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. (*art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

1.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.9. La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. (*circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007*).

1.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

1.11. Il dato delle spettanze 2010, provvisoriamente uguale a quello 2009, è soggetto a variazioni conseguenti a verifiche in atto sulle certificazioni presentate. (*nota metodologica spettanze per il 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

Trasferimenti statali– Riduzione costi politica

1. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (*art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. La riduzione non si applica ai comuni e alle province delle Regioni e Province a statuto speciale. (*D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

1.2. Sul fondo ordinario 2008 reintegrato di 100 milioni di euro, è stato disposto il pagamento per il reintegro della riduzione operata nell'anno 2008. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 novembre 2009*).

1.2.1. Il reintegro ha consentito la copertura parziale (37%) delle minori spese rispetto alla riduzione del fondo per l'anno 2008.

1.2.2. Dall'anno 2009 la riduzione di 313 milioni di euro è consolidata ed operata senza alcuna disposizione di reintegro parziale. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. Dall'anno 2009, il fondo ordinario è ridotto di ulteriori 250 milioni di euro (200 per i comuni, 50 per le province) per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli adeguamenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali. (*art. 61, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. La riduzione del fondo ordinario è consolidata. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

3. Dall'anno 2010, il fondo ordinario è ridotto di un 1 milione di euro, per le province, e di 12 milioni di euro, per i comuni, in proporzione alla popolazione residente (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*).

3.1. La rideterminazione per ciascun ente sarà operata con D.M. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

Trasferimenti statali– ex comunità montane

1. Dal 1° gennaio 2010, cessano i trasferimenti statali già erogati alle comunità montane (*art. 2, c. 187, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

1.1. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% delle risorse assegnate nel 2009 alle comunità montane è trasferito ai comuni montani ed è ripartito con D.M. interno da emanare. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

1.2. Ai fini del riparto, sono considerati comuni montani quelli in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra di 600 mt sul livello del mare.

Trasferimenti statali– fondo Iva

1. Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi. (*art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472*).

1.1. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. (*in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001*).

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno. (*Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L 3/2010*).

1.3. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime dall'anno 2001, il modello di certificazione degli oneri da sostenere deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

1.4. Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti per gli anni 2001 e successivi, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

1.5. L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

1.6. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

1.7. La mancata presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno della certificazione sugli oneri da sostenere non pregiudica la possibilità di trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo la certificazione sugli oneri sostenuti, ma comporta la mancata corresponsione della prima rata del contributo entro la scadenza del 30 giugno; la mancata presentazione entro il 30 aprile della certificazione sugli oneri sostenuti comporta, invece, la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, n. F.L. 3/2009*).

1.8. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Addizionale comunale all'Irpef

1. Fino all'anno 2006, la ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è stata effettuata dal Ministero dell'interno e l'accertamento contabile dei proventi è avvenuto sulla base delle comunicazioni annuali delle somme spettanti, come segue:

- attribuzione a titolo d'acconto, entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sull'intero importo delle somme versate, in base a dati statistici forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni;

- attribuzione definitiva degli importi dovuti, sulla base di dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. (*art.1, c.7, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

2. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale avrebbe dovuto essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo. (*art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Con decreto del ministero economia e finanze 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità operative per l'effettuazione del versamento diretto ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (*in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007*).

2.2. La ripartizione delle somme a favore dei comuni è operata dall'Agenzia delle entrate, che provvede all'accredito degli importi sui relativi conti correnti postali.

2.3. I comuni devono procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di- Addizionale comunale all'Irpef" esente da spese. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 ottobre 2007, n. F.L. 21/2007; comunicato ministero interno, 11 marzo 2009*).

3. Sono resi disponibili dall'agenzia delle entrate, attraverso il sistema SIATEL i dati relativi alle somme accreditate, suddivise per anno d'imposta. (*comunicato stampa, agenzia delle entrate, 8 febbraio 2010*).

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. Sono sanate le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi similari commesse dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2009 con il versamento, entro il 31 maggio 2010 (termine rinviato dal 31 marzo 2009), a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 1.000 euro per anno e per provincia. (*art.42 bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n.207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n.14, nel testo modificato dall'art. 2, c. 8 octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.1. Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

1.2. A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2010, la provincia provvede al riparto delle somme.

1.3. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le somme al settore ecologia.

2. Sono sanate le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi similari commesse dal 10 marzo 2009 al 28 febbraio 2010 con il versamento, entro il 10 marzo 2010, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 1.000 euro per anno e per provincia. (*art.42 bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n.207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n.14; art. 2, c. 8 novies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25*).

2.1. Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

2.2. A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2010, la provincia provvede al riparto delle somme.

2.3. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le somme al settore ecologia.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (*art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*).

1.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2010 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (*art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.2. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006, 2007, 2008 e 2009, comporta il mantenimento della tassa anche nei comuni che avrebbero dovuto sopprimerla o che avrebbero voluto passare al sistema della tariffa. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 19 marzo 2007, n.2586*).

1.3. Il mantenimento è obbligatorio anche nel caso di intervenuta delibera di regime tariffario che avrebbe dovuto avere decorrenza, non concretamente applicato. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 5 aprile 2007, n.6415*).

2. Ove il regolamento ministeriale di cui al precedente punto 1. non sia stato adottato entro il 30 giugno 2010, (termine rinviato rispetto ai precedenti 30 giugno 2009 e 31 dicembre 2009), i comuni possono adottare la tariffa. (*art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato dall'art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

3. Il potere di intervenire in aumento della Tarsu è fatto salvo in deroga alla sospensione, dal 29 maggio 2008 e per il triennio 2009-2011, disposta per le deliberazioni di aumento dei tributi locali (*art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani

1. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (*art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*).

1.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2010 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (*art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.2. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006 - 2009 anche per l'anno 2010, di cui al precedente punto 1.1, comporta la non applicazione della tariffa anche nei comuni che avrebbero dovuto adottarla.

1.3. Ove il regolamento ministeriale di cui al precedente punto 1. non sia stato adottato entro il 30 giugno 2010, (termine rinviato rispetto ai precedenti 30 giugno 2009 e 30 dicembre 2009), i comuni possono adottare la tariffa. (*art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato dall'art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

Tributo provinciale ambientale

1. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per la loro applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (*art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*).

1.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2010 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (*art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.2. Il mantenimento del regime adottato nel 2006 - 2009 anche per l'anno 2010, consente il mantenimento del tributo provinciale ambientale.

Tariffa servizio idrico integrato

1. Concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, costituendo una componente vincolata della tariffa, la spesa relativa alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quella relativa ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito (*art. 8sexies, c. 1, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13*).

1.1. La componente della tariffa come sopra è dovuta al gestore nei casi in cui manchino o siano temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, nel rispetto dei tempi programmati.

1.2. Il rimborso agli utenti che negli anni precedenti hanno pagato la tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, in quanto non collegati a impianti, dovrà essere effettuato,

a decorrere dal 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni. (*art. 8sexies, c. 2*)

1.3. Il rimborso da effettuare è determinato al netto degli oneri che hanno finanziato attività di progettazione, di realizzazione o di completamento e deve essere determinato entro il 30 maggio 2009.

1.4. Con D.M. che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 aprile 2009 sono stabiliti criteri e parametri per l'attuazione, nonché le informazioni minime che i gestori devono fornire periodicamente agli utenti in ordine alla realizzazione degli impianti di depurazione. (*art. 8sexies, c. 4 e 5*).

2. Con D.M. ambiente 30 settembre 2009 sono individuati i criteri e parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. (*in G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010*).

2.1. Nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione. (*art. 1, c. 2*).

2.1.1. Qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del piano d'ambito.

2.2. Per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. (*art. 1, c. 3*).

2.3. Il decreto non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. (*art. 1, c. 4*).

2.4. Le disposizioni del decreto si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. (*art. 1, c. 5*).

2.5. I gestori sono obbligati a rendere disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione, a pubblicare gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura sui propri siti web, e indicare nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione. (*art. 1, c. 6*).

3. Dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo per ammortamenti e accantonamenti e/o remunerazione del capitale investito determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione. (*art. 5*).

3.1. Non sono deducibili gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto.

4. Gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma per la costruzione o attivazione. (*art.6, c 1*).

5. Gli utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla temporanea inattività dell'impianto. (*art.6, c.2*).

6. Gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, hanno diritto al rimborso dell'intera quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta. (*art. 6, c3*).

7. L'Autorità d'ambito o il Comune gestore, individua l'importo, con i relativi interessi da restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata e mediante compensazione. (art. 7).

Spese

Pagamenti

1. Anche per l'anno 2010, gli enti locali, su istanza dei creditori, possono certificare se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, consentendo ai creditori la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari (art. 9, c. 3bis, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 1, c. 16, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

1.1. La certificazione va rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza anche nel caso in cui il contratto di fornitura o servizio esclude la cedibilità del credito.

1.2. Le modalità di attuazione sono disciplinate con D.M. che dovrebbe dovuto essere adottato entro il 28 febbraio 2009.

1.3. Con D.M. 19 maggio 2009 è stata approvata la disciplina attuativa (in G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

1.4. L'istanza dei creditori deve essere redatta utilizzando il modello allegato al D.M. e presentata entro il 31 dicembre 2010.

1.5. La certificazione, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, redatta utilizzando il modello allegato al D.M., deve essere rilasciata nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nei casi di insussistenza o inesigibilità dei crediti, deve esserne data comunicazione.

1.6. Nella certificazione devono essere attestati:

- a) che il credito è certo, liquido ed esigibile;
- b) che la somma è riportata a residui passivi o trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di competenza;
- c) per i soli enti soggetti al patto di stabilità interno, che al pagamento si procederà, nel rispetto degli obiettivi del patto, in unica soluzione o in via dilazionata, entro una data certa.

1.7. Per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, il rilascio della certificazione è condizionato all'accertamento di eventuali inadempienze, da parte del beneficiario, all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. Nel caso di accertata inadempienza, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme dovute.

1.8. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'ente certificante, la certificazione potrà essere resa al netto della compensazione tra debiti e crediti.

Consultazioni elettorali 2008

1. Il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al 30 gennaio 2010. (art. 3, c. 8, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

Consultazioni elettorali 28 e 29 marzo 2010

1. Con circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 9 febbraio 2010, n. F.L. 1/2010 e n. F.L. 2/2010, sono fornite istruzioni sulla competenza generale degli oneri e sul riparto delle spese a carico delle amministrazioni interessate alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

1.1. I rendiconti delle spese per le elezioni regionali singole dovranno essere trasmesse dai comuni alla rispettiva regione entro il termine perentorio del 29 giugno 2010.

1.2. I rendiconti delle spese derivanti dalla legge 62/2002, da ripartirsi in funzione di 1/2 o di 2/3 in relazione ai vari abbinamenti, dovranno essere trasmessi dai comuni alla prefettura competente per territorio entro il termine perentorio del 29 settembre 2010.

Mutui

Tasso d'interesse

1. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2010 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. (*D.M. 18 gennaio 2010, in G.U. n. 25 dell'1 febbraio 2010*).

1.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

Servizi pubblici

Class action

1. Con D.Lgs 20 dicembre 2009, n. 198, è introdotta l'azione collettiva nei confronti dell'amministrazione pubblica e dei concessionari dei servizi pubblici. (*in G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009*).

1.1. La concreta applicazione agli enti locali sarà determinata, anche progressivamente, con uno o più DPCM. (*art. 7, c. 2*).

1.2. Con direttiva del dipartimento funzione pubblica sono state fornite linee direttive per l'attuazione al fine di individuare un percorso unitario.

1.2.1. Le amministrazioni locali sono invitate:

- a) ad effettuare una ricognizione completa dei rispettivi standard qualitativi ed economici;
- b) a pubblicarne gli esiti sui propri siti istituzionali;
- c) a trasmettere gli esiti della ricognizione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità;
- d) ad effettuare la medesima ricognizione, pubblicazione e trasmissione con riferimento agli obblighi contenuti nelle carte di servizi e agli standard qualitativi ed economici dei concessionari di pubblici servizi, ciascuna in relazione ai concessionari di rispettiva competenza.

Pubblicazione dati e notizie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2010), l'obbligo di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi si intende assolto con la pubblicazione sul sito informatico dell'ente obbligato (*art. 32, c. 1 e 5, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.1. L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (*art. 32, c. 3*).

1.2. Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (*art. 32, c. 4*).

1.3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (*art. 32, c. 5*).

1.4. È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

1.5. 'E fatta salva la pubblicità sulla G.U. della Repubblica Italiana e della U.E. nonché sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici (*art. 32, c. 7*).

Rilevazione customer satisfaction

1. Con avviso della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, sono state comunicate le modalità per la richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "mettiamoci la faccia". (*in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009*).

1.1. Con provvedimento della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica, 8 febbraio 2010, sono state apportate modifiche all'avviso di cui al precedente punto 1. (*comunicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010*).

1.1.1. Possono accedere al finanziamento i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le unioni di comuni con almeno il 50% degli aderenti aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1.1.2. Al finanziamento, in quota fissa di 400,00 euro per un solo ordine, può accedersi dal 21 ottobre 2009 al 30 luglio 2010 (termine rinviato dal 10 febbraio 2010).

Politiche sociali

1. Con D.M. lavoro, salute e politiche sociali, 25 novembre 2009, è stato effettuato il riparto delle risorse afferenti al fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009. (*in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2010*).

Servizi demografici

1. La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. (*art.3, c.2, R.D. 18 giugno 1931, n.773, nel testo modificato dall'art.31, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'art. 3, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.1. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 (termine rinviato di un anno) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

1.2. L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. (*art.31, c.2*).

1.3. Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. (*art.31, c.3*).

1.4. Con circolare del ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 ottobre 2008, n.12, sono forniti chiarimenti interpretativi ed indicazioni operative.

2. La carta d'identità può contenere l'indicazione del consenso o del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. (*art. 3, c. 2 bis, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, aggiunto dall'art. 3, c. 8 bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo della conversione in legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

Carta d'identità elettronica

1. 'E prorogato al 31 dicembre 2010 (dal precedente 31 dicembre 2008 già prorogato al 31 dicembre 2009), il termine dal quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. (*art. 1, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25*).

Posta elettronica certificata

1. 'E obbligatoria l'istituzione di una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo, di cui dare comunicazione al CNIPA, che provvede alla pubblicazione delle caselle in un elenco consultabile per via telematica. (art. 16, c. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
2. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare la posta elettronica certificata oppure analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle stesse, per le comunicazioni e le notificazioni ai propri dipendenti o a quelli di altra amministrazione pubblica, con effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta. (art. 16bis, c. 6, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 35, c. 2, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).
3. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, 18 febbraio 2010, n. 1/2010/DDI, sono forniti chiarimenti sull'uso della PEC nelle amministrazioni pubbliche.

Lavori pubblici

Edilizia scolastica

1. A decorrere dall'1 novembre 2008, almeno il 15% delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche è destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 7 bis, aggiunto al D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169).
 - 1.1. Le economie maturate al 1° settembre 2008 sulle risorse già assegnate per edilizia scolastica e quelle relative a finanziamenti non movimentati dal 1° gennaio 2006 sono revocate, con rescissione dei contratti, e riutilizzate per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con obbligo, pena revoca del finanziamento, di avviare i lavori entro due anni dall'assegnazione.
 - 1.2. Interventi di immediata realizzabilità fino a 300 milioni di euro sono individuati entro il 30 giugno 2010, con relativa ripartizione degli importi tra gli enti locali interessati. (art. 2, c. 239, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 7, c. 5ter, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (art.35, c.5 ter, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.87, legge 24 dicembre 2007, n.244).
 - 1.1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti soggetti a limitazioni alle assunzioni, sono valide fino al 31 dicembre 2010 (termine prorogato di un ulteriore anno) le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999. (art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 2, c. 8, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; circolare UPPA, 18 aprile 2008, n. 4).
 - 1.2. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti soggetti a limitazioni alle assunzioni, sono valide fino al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003 re-

lative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni. (art. 17, c. 9, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA, 18 aprile 2008, n. 4).

1.3. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali è consentito per la copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione del bando di concorso ed all'approvazione della graduatoria, mentre è fatto divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso. (art. 91, c. 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n. 4431).

Personale ex Ente poste italiane

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2010, termine entro il quale il personale può essere inquadrato in ruolo nei limiti dei posti in organico. (art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

Misurazione e valutazione della performance

1. L'erogazione di premi legati al merito ed alla performance è subordinata alla adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, con riferimento alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione nel suo complesso e ai singoli dipendenti. (art. 3, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

1.1. Con apposito provvedimento, le amministrazioni adottano il "sistema di misurazione e valutazione della performance" (norma di principio). (art. 7).

1.1.1. La funzione di misurazione e valutazione è svolta da:

- a) un organismo indipendente, relativamente ai dirigenti;
- b) dai dirigenti, relativamente al personale assegnato ai propri uffici.

1.1.2. L'organismo indipendente di valutazione della performance dei dirigenti, di cui al precedente punto 1.1.1. lett. a, nominato per un periodo di tre anni, assolve i compiti dei servizi di controllo interno ed esercita, altresì, le attività di controllo strategico. (art. 14).

1.1.3. Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa sono designati dall'art. 8.

1.1.4. Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale sono designati dall'art. 9 (norma di principio).

1.1.5. Protocolli di collaborazione, a supporto dell'attività dell'organismo indipendente di valutazione della performance dei dirigenti, saranno definiti con la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nominata con D.P.R., che fornirà anche supporti all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance. (art. 13, c. 2, 5 e 6).

1.1.6. L'organismo indipendente di valutazione è costituito entro il 30 aprile 2010 ed è formato da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti; è supportato da una struttura tecnica; per il funzionamento si provvede nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno. (art. 14, c. 7, 8, 9, 10 e 11; art. 30, c. 2).

1.1.7. L'organismo provvede a definire i sistemi di valutazione della performance entro il 30 settembre 2010 ed assicura la piena operatività dal 1° gennaio 2011. (art. 30, c. 3).

1.2. Con deliberazione della commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche, 16 febbraio 2010, n. 04/2010, è stata approvata la disciplina concernente i requisiti per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione delle performance che, per gli enti locali, costituisce linee guida per l'adeguamento degli ordinamenti.

Contratti di lavoro flessibile

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto un analitico rapporto informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzato (*art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. Il rapporto, nell'ambito del quale sono contenute anche informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, deve essere trasmesso al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno, nonché al dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno.

1.2. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 febbraio 2010, n. 2/2010, sono fornite apposite istruzioni sulle modalità per il monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile, il cui avvio è, comunque, rinviato al momento in cui sarà pronta la relativa applicazione informatica per la compilazione on line dell'analitico rapporto informatico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate previsto dalla norma.

1.2.1. Le scadenze del primo monitoraggio subiranno, conseguentemente, uno slittamento temporale.

1.2.2. Le tipologie di lavoro flessibile che formano oggetto di monitoraggio sono:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (*D. lgs. 6 settembre 2001, n. 368*);
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (*art. 19, c. 6, del D.lgs 165/2001; art. 110, D. lgs. 267/2000, art. 15 – seppie, D.lgs. 502/1992*);
- i contratti di formazione e lavoro (*art. 3, D.l. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16, D.l. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451*);
- i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (*art. 18, legge 196/1997*);
- i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (*D. lgs. 276/2003*);
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (*art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001*);
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (*art. 36, c.4, d.lgs. 165/2001*).

1.2.3. Sono esclusi dall'indagine:

- a) le collaborazioni occasionali;
- b) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi di docenza.

Dirigenti

1. 'E stato sottoscritto il CCNL dirigenza enti locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (*comunicato in G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010*).

Procedimento disciplinare

1. Forme e termini del procedimento disciplinare, rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, casi di licenziamento disciplinare, false attestazioni o certificazioni e responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione delle responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare, sono contenute negli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies e 55 sexies, aggiunti al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

1.1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 27 novembre 2009, n. 9, sono fornite indicazioni sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. (*in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2010*).

1.1.1. La nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali è acquisita notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma.

Rapporti con il pubblico

1. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. (*art. 55 novies, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

1.1. L'obbligo decorre dal 12 febbraio 2010. (*art. 73, c. 2*).

1.2. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 febbraio 2010, n. 3/2010, sono fornite indicazioni sulla portata della disposizione.

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55 septies, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008*).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (*art. 55 septies, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

2. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità che saranno stabilite con D.M., possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. (*art. 55 septies, c. 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

2.1. È soppressa dal 1° luglio 2009 la disposizione che prevedeva la reperibilità dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 e fino all'emanazione del D.M. resta in vigore la precedente fascia di reperibilità tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di ogni giornata, anche festiva. (*art. 17, c. 23, lett. c, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

2.2. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008*).

2.3. Gli accertamenti medico-legali rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali. (*art. 71, c. 5 bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 17, c. 23, lett. e, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 12 novembre 2009, n. 7/2009, sono richiamate le disposizioni sulle assenze per malattia e sui controlli. (*in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010*).

Contributi previdenziali

Gestione separata Inps

1. Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo oc-

casionale ed i professionisti privi di cassa di categoria. (*circolare Inps, 1 febbraio 2006, n.11*).

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps. (*art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4*).

3. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (*art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).

3.1. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103*).

3.2. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

3.3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

4. Per l'anno 2010, il contributo Inps si applica nelle seguenti misure:

- 17%, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 26,72%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio. (*circolare Inps, 2 febbraio 2010, n. 2*).

4.1. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef, con un massimale per l'anno 2010 di euro 92.147,00.

4.2. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

4.3. L'incremento contributivo non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota. (*art.1, c.772, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Trattamenti di fine servizio

1. Con nota operativa Inpdap, 15 febbraio 2010, n. 6, sono forniti chiarimenti sulla elaborazione del modello PA04 ai fini TFS.

Contratti e appalti

Clausole compromissorie

1. È fatto divieto di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. (*art.3, c.19, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.

1.2. Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. (*art.3, c.21, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).

1.3. I collegi arbitrali eventualmente costituiti decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010 (termine già rinviato dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009). (*art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; art. 8, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, assorbito dall'art. 4 bis, c. 12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n. 97, dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129; art 1 ter, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 quinquiesdecies, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, ulteriormente modificato dall'art. 5, c. 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25*).

Sostituto d'imposta

Dichiarazioni

1. Dal mese di gennaio 2011, (termine rinviato di un ulteriore anno) con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte. (*art. 44 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall'art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, a sua volta modificato dall'art. 1, c. 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.1. Con decreti ministeriali saranno definite le modalità attuative e si provvederà alla semplificazione e armonizzazione degli ordinamenti. (*art. 1, c. 122 e 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Adempimenti e scadenze

3 Maggio - Lunedì

Bilancio di previsione

- Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2010. (*art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*).

Piano esecutivo di gestione (1)

Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

10 Maggio - Lunedì

Esecutività del bilancio¹

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2010, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (*art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

15 Maggio – Sabato

Imposta comunale sugli immobili

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2009. (*circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n.3*).

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004*).

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale

- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo relativo all'anno 2009, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. (*art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009*).

20 Maggio – Giovedì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. *(D.M. 14 novembre 2006).*

31 Maggio – Lunedì

Unioni di comuni e Comunità montane

- Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:

- a) unioni di comuni di prima istituzione;
- b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
- d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
- e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale. *(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).*

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.

La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento. *(art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

Personale

- Presentazione, in via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica dell'elenco del personale dipendente che nell'anno 2009 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. *(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n.2/04).*

Trasferimenti statali

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2010 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. *(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2010 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. *(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

Riassetto normativo

- Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le

modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).

Acquisti fuori convenzione Consip²

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell'ente. (art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

Patto di stabilità interno

- Termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, dei risultati conseguiti nel 2009 rispetto agli obiettivi programmatici. (lett.B1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5).

Contrattazione integrativa

- Certificazione dell'organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, relativa all'anno precedente. (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. (art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

- Pubblicazione sul sito web dell'ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta all'organo di revisione per la certificazione. (art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Servizio idrico integrato

- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l'anno 2009 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica³

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007).

Programma triennale lavori pubblici⁴

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

Certificazione di bilancio⁴

- Trasmissione del certificato di bilancio 2010 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio. (art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

¹ Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 30 aprile 2010 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° maggio 2010.

² Termine stimato.

³ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 aprile 2010, dovendo l'adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

⁴ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 aprile 2010.